

Obblighi di reporting

Le banche sono soggette a una serie di comunicazioni nei prestiti garantiti da titoli
La normativa comunitaria richiede una verifica sulle caratteristiche della clientela

DI LUCA ZITIELLO*

Cosa succede quando una banca vuole erogare un finanziamento garantito da titoli per **fornire ulteriore liquidità** al cliente da destinare ai suoi investimenti? Ci sono nuovi obblighi di reporting? A questo proposito torna alla ribalta il Regolamento europeo 2365 del 2015 che, seppur datato, ha cominciato a produrre i suoi effetti dallo scorso anno. La finalità è di accrescere la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, le cosiddette securities financing transaction (Sft), far emerge i rischi sottesi al sistema bancario ombra (shadow banking) e monitorare la rischiosità delle Sft idonee ad amplificare l'accumulo di leva finanziaria.

Informazioni in chiaro

Il Regolamento introduce un obbligo di reporting in capo alle controparti delle Sft che sono tenute, entro il giorno lavorativo successivo, a segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni, le trade repository, la conclusione, la modifica o la cessazione delle operazioni rientranti nella definizione di Sft. Ai fini dell'obbligo di reporting il

Regolamento distingue le controparti in finanziarie e non. È la prima, che conclude un'operazione di Sft con una controparte non finanziaria, a dover effettuare le segnalazioni per entrambe laddove la controparte non finanziaria non superi determinati requisiti dimensionali. Negli altri casi la regola è che la segnalazione debba essere effettuata da ciascuna controparte, indipendentemente dalla sua natura finanziaria o meno.

Chiarimenti Esma

Esma, con il Public Statement del 18 marzo 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, ha invitato le autorità nazionali competenti a non dare priorità all'attività di vigilanza in relazione agli obblighi di reporting delle Sft concluse tra il 13 aprile 2020 ed il 13 luglio 2020 e ha sostanzialmente escluso il caricamento delle operazioni precedenti (il cosiddetto backloading), richiedendo dal 13 luglio 2020 una concreta attuazione all'obbligo di reporting. Uno dei punti centrali è la definizione della categoria dei

“finanziamenti con margine”, detti anche **margin lending**. Determinante è l'individuazione della natura della relazione che deve intercorrere tra la concessione del credito e le operazioni in titoli. È ragionevole ritenere che questa normativa voglia catturare ai fini degli obblighi di monitoraggio i finanziamenti concessi al cliente coperti da garanzie su titoli, che a loro volta vengono impiegati per operazioni in titoli con la creazione di un effetto leva sugli investimenti. È da rilevare come questa sia una pratica operativa piuttosto diffusa soprattutto nel **private banking**. Il cliente può avere interesse a non dismettere tutto o parte del portafoglio per compiere ulteriori operazioni di investimento ed a farsi finanziare per compiere ulteriori attività in titoli (i lombard).

Compatibilità da dimostrare

L'operazione strutturata in questo modo assume le caratteristiche di prodotto complesso con effetto leva e di cui quindi deve essere attentamente valutata la compatibilità in termini di adeguatezza rispetto al profilo

finanziario del cliente con particolare riguardo alla sua propensione al rischio ed alla sua capacità di sopportazione delle perdite. Per lo stesso motivo non rientrano invece nell'ambito di applicazione oggettiva tutte quelle casistiche in cui il cliente intenda utilizzare in tutto o in parte il **proprio portafoglio titoli** come *collateral* per ottenere un finanziamento non finalizzato e volto alla soddisfazione di interessi diversi da nuovi investimenti in titoli, come nel caso di acquisto di immobili o di beni di consumo.

Aspetti in attesa di chiarimenti

Residuano in ogni caso alcune incertezze sull'effettivo ambito di

applicazione del Regolamento e sulle modalità di compilazione dei campi necessari per l'effettuazione del reporting come il significato da attribuire al termine garanzie reali che nell'ordinamento italiano si riferisce ad un *numerus clausus* di diritti reali di garanzia: l'ipoteca, il pegno ed i privilegi speciali. Nel testo in inglese del Regolamento all'espressione **garanzie reali** corrisponde quello di *“collateral”*. Si può così ritenere che il legislatore comunitario non abbia voluto intendere una garanzia reale in senso stretto, volendo invece indicare qualsiasi garanzia costituita sugli strumenti finanziari diversa dal pegno. Le questioni trattate non sono

di poco rilievo se si considerano le possibili sanzioni. Le controparti che non osserveranno le disposizioni in materia di *reporting*, se la violazione è commessa da una società o da un ente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila fino a **cinque milioni di euro** ovvero fino al 10% del fatturato complessivo annuo.

*Luca Zitiello, fondatore dello studio legale Zitiello Associati, avvocato cassazionista, esperto di diritto finanziario, bancario e assicurativo ▶